

Dichiarazione IMU anno 2021 entro il 30 giugno 2023

di **Paolo Parisi** - *Avvocato Tributarista e Docente di Diritto Tributario SNA*
e **Paola Mazza** - *Dottore commercialista e pubblicista*

FISCO

ADEMPIMENTO ►	La Legge di bilancio 2020 stabilisce che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
NOVITÀ ►	Il Decreto "Milleproroghe" 2023 posticipa il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 al 30 giugno 2023 facendolo coincidere con quello per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi del 2022.
RIFERIMENTI ►	<ul style="list-style-type: none"> - D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 3 comma 1 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 743 e 769 - Dipartimento delle Finanze, Decreto 29 luglio 2022 - Ministero Economia e Finanze, D.M. 26 giugno 2014 - Corte costituzionale, sentenza 13 ottobre 2022, n. 209
SOGGETTI INTERESSATI ►	I soggetti passivi tenuti al versamento dell'imposta sono i possessori di immobili individuati dalla Legge di bilancio 2020.
PROCEDURE ►	La dichiarazione deve essere presentata in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica direttamente al Comune indicato sul frontespizio del modello.
SCADE ►	Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 slitta dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023.

ADEMPIMENTO ►

La Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 769, della Legge n. 160/2019) stabilisce che i soggetti passivi devono presentare la relativa **dichiarazione** o, in alternativa, trasmetterla in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Il **Decreto Semplificazioni 2022** (D.L. n. 73/2022, art. 35, comma 4), per le dichiarazioni IMU relative all'anno di imposta 2021, aveva **differito** il termine della loro presentazione dal 30 giugno 2022 al **31 dicembre 2022**: nella sostanza un semestre in più per approntare le dichiarazioni del 2021.

Tale scadenza, per effetto del Decreto Milleproroghe 2023 viene differita ulteriormente in avanti e, precisamente, al 30 giugno 2023.

**Attenzione**

Per l'adempimento dichiarativo dovrà essere utilizzato il nuovo modello, nel quale entrano le novità relative ai benefici concessi per l'emergenza COVID.



SCHEMA DI SINTESI



La presentazione della dichiarazione IMU può avvenire in modalità cartacea o, in alternativa, in via telematica direttamente dal dichiarante ovvero tramite un intermediario abilitato.

Il modello approvato con D.M. 29 luglio 2022 del MEF interessa tutti i soggetti passivi IMU eccezion fatta per gli enti non commerciali.

**Attenzione**

Si considerano **validamente presentate** le dichiarazioni IMU per l'anno di imposta 2021, utilizzando il "vecchio" modello di dichiarazione di cui al Decreto MEF 30 ottobre 2012 a condizione che i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti nel modello dichiarativo di cui al D.M. 29 luglio 2022.

Gli **enti non commerciali** continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al D.M. MEF 26 giugno 2014.

Per gli immobili situati nei **Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano**, i soggetti tenuti alla dichiarazione (IMIS e IMI) devono utilizzare gli appositi modelli approvati dalle rispettive Province.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.



SCHEMA DI SINTESI



NOVITÀ ►

Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta 2021, già posticipato al 31 dicembre 2022 dal Decreto Semplificazioni, è stato ulteriormente prorogato dal Decreto Milleproroghe al **30 giugno 2023**.

SOGGETTI INTERESSATI ►

L'art. 1, comma 743, della Legge n. 160/2019 individua quali soggetti passivi tenuti al versamento dell'imposta i **possessori di immobili**, intendendosi per tali:

- il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo a genitore affidatario dei figli;
- in caso di concessione di aree demaniali il soggetto è il concessionario;
- per gli immobili da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del e per tutta la durata del contratto.

PROCEDURE ►

Modalità di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica: la dichiarazione deve essere **consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio del modello**, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta ovvero deve essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla **busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPI**, con l'indicazione dell'**anno di riferimento**.



SCHEMA DI SINTESI

In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'Ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro

equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.



Attenzione

In alternativa, la dichiarazione può essere inviata telematicamente **con posta certificata**. La dichiarazione può anche essere presentata per **via telematica**:

- **direttamente dal dichiarante** utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione;
- **tramite un intermediario abilitato**: in questa ipotesi gli intermediari trasmettono per via telematica, le dichiarazioni predisposte per conto del dichiarante e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica.

La **prova della presentazione** della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un identificativo "protocollo telematico" che conferma solo l'avvenuta ricezione del *file* ed in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Nel modello dichiarativo il riquadro denominato **"Impegno alla presentazione telematica"** deve essere compilato solo nel caso in cui la dichiarazione sia trasmessa da un intermediario.



Attenzione

Il campo **"Codice fiscale intermediario"** deve essere sempre compilato: in caso contrario, la dichiarazione non viene accettata avvisando l'utente.

Non è obbligatorio, invece, compilare il campo "Numero di iscrizione all'albo del CAF".

Il riquadro denominato **"Riservato all'intermediario"** deve essere compilato solo nel caso in cui la dichiarazione sia trasmessa da un intermediario. A tale proposito, si evidenzia che:

- tutti i campi devono essere compilati;
- il campo "Firma dell'intermediario" deve essere compilato, così da indicare una presa visione di responsabilità da parte dell'intermediario.

Benefici COVID-19 e annotazioni

Nella compilazione del modello di dichiarazione IMU di rilievo sono i campi dedicati ai benefici fiscali derivanti dal *Temporary Framework* e il riquadro delle annotazioni Campo 21 (benefici COVID-19).

Il **campo 21** deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti, emanati prima della data di pubblicazione delle istruzioni che accompagnano il modello di dichiarazione:

- art. 177, D.L. n. 34/2020;
- art. 78, D.L. n. 104/2020;
- artt. 9 e 9-bis, D.L. n. 137/2020;
- art. 1, comma 599, Legge n. 178/2020;
- art. 6-sexies, D.L. n. 41/2021.

Le agevolazioni appena indicate sono state richiamate dal D.M. 11 dicembre 2021, recante modalità di attuazione dell'art. 1, commi da 13 a 17, D.L. n. 41/2021, e autorizzate, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19" e successive modificazioni, con decisione del 15 ottobre 2021 nell'ambito del regime SA. 62668 (2021/N) successivamente prorogata al 30 giugno 2022 con decisione dell'11 gennaio 2022 SA.101076 (2021/N).

Le **istruzioni del modello di dichiarazione** ricordano che non è necessario fornire ulteriori

indicazioni relative al periodo in cui si è goduto dell'esenzione, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

Riquadro Annotazioni

Il riquadro viene utilizzato quando il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione intende comunicare **elementi aggiuntivi** rispetto a quelli contenuti nel modello in esame oppure quando tale indicazione è richiesta direttamente da disposizioni di legge.

Le istruzioni ricordano le seguenti **fattispecie** ai fini dell'**equiparazione all'abitazione principale**, per le quali il contribuente attesta che si tratta di:

- un immobile, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 3), Legge n. 160/2019, riconducibile nei **fabbricati di civile abitazione** destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal D.M. 22 aprile 2008 del Ministro delle Infrastrutture, adibiti ad abitazione principale;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 5), Legge n. 160/2019;
- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ai sensi dell'art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019;
- **una sola unità immobiliare a uso abitativo**, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a norma dell'art. 1, comma 48, Legge n. 178/2020;
- immobili per i quali sussistono, ai sensi dell'art. 4-ter, comma 1, D.L. n. 73/2021, i **requisiti che danno diritto all'esenzione dall'IMU**, limitatamente all'anno di imposta 2021 nonché l'importo del rimborso, come prescritto dall'art. 3 del D.M. 30 settembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Attenzione

L'annotazione relativa alla scelta, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, non ha più motivo d'essere alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lett. c), n. 3) - si tratta dei **fabbricati di civile abitazione ad alloggi sociali** ai fini della qualifica di abitazione principale - e n. 5) - immobile posseduto dal personale delle forze dell'ordine ai fini della qualifica di abitazione principale - e al comma 751, terzo periodo (esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Tenuto conto di queste disposizioni è stato chiesto al Dipartimento delle Finanze:

- se per fruire della nuova **aliquota ridotta di base dello 0,1%**, prevista per i fabbricati merce, è richiesto un adempimento del contribuente, a pena della perdita del diritto a tale aliquota;
- se, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dei fabbricati merce (a decorrere dal 2022) e degli alloggi sociali, **l'attestazione in dichiarazione** rappresenta una **condizione costitutiva** dell'agevolazione oppure un **mero obbligo informativo**, la cui inosservanza è **sanzionabile al più con 50 euro**.


Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che è previsto l'obbligo dichiarativo in capo ai soggetti passivi IMU, limitandolo, in linea con il previgente regime IMU di cui fa peraltro salve le dichiarazioni già presentate, ai soli casi residuali in cui il Comune non è in grado di conoscere altrimenti le informazioni per verificare il corretto assolvimento dell'imposta da parte del contribuente. Al contempo, però, non sono riproposte nel nuovo impianto normativo dell'IMU quelle norme che subordinavano, a pena di decadenza, il riconoscimento delle agevolazioni, al previo assolvimento dell'obbligo dichiarativo, come nel caso citato dei beni-merce e degli alloggi sociali. Per cui, conclude il Dipartimento, tale impostazione è venuta meno e, anche per siffatte ipotesi, la mancata presentazione della dichiarazione comporta solo l'applicabilità delle relative sanzioni previste in via generale per la violazione dell'obbligo dichiarativo IMU ma non anche la decadenza dai benefici in questione.

SCADE ►

Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021 viene fissato al **30 giugno 2023** e coincide con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2022.



SCHEMA DI SINTESI



Nasce nel Friuli-Venezia Giulia un nuovo tributo immobiliare: l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), istituita dalla Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, che dal 1° gennaio 2023 sostituirà l'IMU.

Anche il FVG, quindi, seguendo l'esempio delle Province Autonome di Bolzano e di Trento, avrà una sua imposta immobiliare, così come prevede l'art. 51, comma 4, lett. b-bis) della Legge costituzionale n. 1/1963 (Statuto speciale della Regione). Questa norma riconosce, infatti, al FVG la possibilità di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni".